DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

Titolo I – Definizioni ed ambito di applicazione

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento recante disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di scambio di informazioni tra gli operatori del settore del gas si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni della deliberazione n. 138/04 e del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04, nonché le seguenti definizioni:
 - "Application-to-Application" è una modalità di gestione che si avvale di interfacce di comunicazione ossia di un insieme di protocolli che consentono ad applicazioni diverse di comunicare tra loro in modo automatizzato;
 - "applicazione internet" è un programma sviluppato adottando tecnologie internet, in particolare utilizzando il protocollo http (HyperText Transfer Protocol) per il trasferimento dei dati ed il linguaggio a marcatori (X)HTML (eXtensible HyperText Markup Language) per la presentazione e la struttura dell'informazione;
 - "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
 - "decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68" è il regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
 - "deliberazione n. 138/04" è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, e successive modifiche ed integrazioni;
 - "deliberazione n. 168/04" è la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, e successive modifiche ed integrazioni;
 - "messaggio di posta elettronica certificato" è un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati;
 - "piattaforma" è l'infrastruttura informatica, comprendente sia hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi applicativi;
 - "posta elettronica certificata" è ogni sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
 - "sito internet" è l'insieme strutturato di pagine *Web* utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi;

• "Testo Integrato della qualità dei servizi gas" è il Testo integrato recante le disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas, approvato con la deliberazione n. 168/04.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Sono tenuti all'attuazione del presente provvedimento:
 - a) i distributori di gas naturale;
 - b) gli utenti del servizio di distribuzione del gas naturale;
 - c) i venditori di gas naturale, qualora diversi dai soggetti di cui alla lettera b).
- 2.2 Il presente provvedimento si applica allo scambio di informazioni finalizzate all'effettuazione:
 - a) delle prestazioni di qualità commerciale previste dalla deliberazione n. 168/04 richieste da clienti finali allacciati ad una rete di distribuzione di gas naturale, ivi inclusi i clienti finali alimentati in media o alta pressione;
 - b) della sostituzione del venditore nella fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 138/04.
- 2.3 Il presente provvedimento può essere applicato dai soggetti di cui al comma 1 su base volontaria anche per prestazioni diverse da quelle di cui al comma 2, previo accordo tra le parti.

Titolo II – Standard di comunicazione

Articolo 3

Elementi dello standard obbligatorio base di comunicazione

- 3.1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti ad effettuare lo scambio di informazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, attraverso lo standard obbligatorio base di comunicazione caratterizzato con riferimento alle informazioni trasmesse:
 - a) dal canale di comunicazione di cui al successivo articolo 4;
 - b) dai formati per la trasmissione delle informazioni di cui al successivo articolo 5;
 - c) dalle regole di trasmissione di cui al successivo articolo 6;
 - d) dai contenuti minimi obbligatori delle informazioni di cui al successivo articolo 7.
- 3.2 Le comunicazioni scambiate attraverso lo standard obbligatorio di comunicazione di cui al precedente comma non necessitano di conferma cartacea mediante invio postale o fax.

Articolo 4

Canale di trasmissione delle informazioni

- 4.1 Le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, devono essere trasmesse attraverso il canale di posta elettronica certificata.
- 4.2 Per le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere utilizzati i canali alternativi fax e posta solo nel caso in cui si verifichi un disservizio nei sistemi telematici di durata superiore alle 12 ore.
- 4.3 I requisiti tecnici delle piattaforme utilizzate per l'invio della posta elettronica certificata devono rispettare quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

Articolo 5

Formati per la trasmissione delle informazioni

- 5.1 L'invio dei dati e/o dei testi delle comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, deve avvenire attraverso file allegati ai messaggi di posta elettronica certificata.
- 5.2 L'Autorità con successivo provvedimento definisce i formati dei file di cui al precedente comma.

Articolo 6

Regole di trasmissione delle informazioni

6.1 L'Autorità con successivo provvedimento definisce le regole di trasmissione delle informazioni relative a ciascuna delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 7

Contenuti minimi obbligatori delle informazioni

7.1 L'Autorità con successivo provvedimento definisce i contenuti minimi obbligatori delle informazioni relative a ciascuna delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.

Articolo 8

Standard di comunicazione evoluto

- 8.1 Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, in deroga a quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5, il distributore può utilizzare per la trasmissione delle informazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, soluzioni del tipo "Application-to-Application" e/o applicazioni internet, a condizione che tali modalità vengano rese disponibili agli utenti del servizio di distribuzione del gas in modo imparziale e non discriminatorio.
- 8.2 Il distributore che intende avvalersi di quanto previsto dal precedente comma, almeno 30 (trenta) giorni solari prima della messa a disposizione di soluzioni del tipo "Application-to Application" e/o applicazioni internet:
 - a) pubblica nel proprio sito internet nella sezione di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettera b), il tipo di soluzione resa disponibile, le istruzioni per avvalersene e la data a partire dalla quale la soluzione è operativa;

b) comunica mediante posta elettronica certificata a ciascuno dei propri utenti del servizio di distribuzione le informazioni di cui alla precedente lettera a).

Titolo III – Obblighi relativi allo standard di comunicazione

Articolo 9

Obblighi di informazione

- 9.1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a:
 - a) dotarsi di sito internet ed a comunicarne gli estremi alle controparti;
 - b) pubblicare nel proprio sito internet in una sezione facilmente accessibile denominata "Scambio di informazioni tra gli operatori":
 - (i) l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire le comunicazioni;
 - (ii) il numero di fax ed il recapito di posta a cui far pervenire in alternativa la documentazione nel caso previsto al precedente articolo 4, comma 2;
 - c) a comunicare tempestivamente alle controparti tramite posta elettronica certificata ogni eventuale variazione nei dati di cui al presente articolo.

Articolo 10

Ricevibilità delle comunicazioni

- 10.1 A partire dall'1 luglio 2007 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1:
 - a) sono tenuti ad accettare le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, inviate attraverso lo standard obbligatorio base di comunicazione o, qualora reso disponibile, attraverso lo standard di comunicazione evoluto di cui all'articolo 8;
 - b) non sono tenuti a processare le comunicazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2, non inviate attraverso lo standard obbligatorio base di comunicazione o, qualora reso disponibile, attraverso lo standard di comunicazione evoluto di cui all'articolo 8.

Articolo 11

Tempestività di trasmissione delle richieste dei clienti finali

11.1 Il venditore di gas naturale, qualora diverso dall'utente del servizio di distribuzione di gas naturale, è tenuto ad assicurare che le richieste di prestazione vengano inviate al distributore di gas naturale interessato entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta da parte del cliente finale, mediante accordi con l'utente del servizio di distribuzione e con gli altri soggetti eventualmente interposti.

Articolo 12

Corresponsione degli indennizzi ai clienti finali

12.1 I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), provvedono ad inviare tramite posta elettronica certificata alle controparti interessate, in accompagnamento al pagamento degli indennizzi automatici, una comunicazione contenente l'elenco dei clienti finali aventi diritto a percepire l'indennizzo

- automatico, individuati ciascuno dal codice del punto di riconsegna del gas, ove definito, o dal codice univoco di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a), del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione n. 168/04.
- 12.2 L'utente del servizio di distribuzione, qualora diverso dal venditore di gas naturale, assicura il rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato della qualità dei servizi gas in tema di corresponsione degli indennizzi automatici a favore dei clienti finali aventi diritto mediante accordi con il venditore di gas naturale e con gli altri soggetti eventualmente interposti.

Titolo V – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 13

Disposizioni transitorie

- 13.1 Entro il 30 giugno 2007 i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata.
- 13.2 Fatto salvo quanto successivamente disposto in materia dall'Autorità a seguito dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2, e agli articoli 6 e 7, il distributore pubblica sul proprio sito, nella sezione di cui al precedente articolo 9, comma 2, lettera b), i contenuti minimi obbligatori delle informazioni relative a ciascuna delle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.
- 13.3 Fino al 31 dicembre 2007 i file allegati ai messaggi di posta elettronica di cui all'articolo 5, comma 1, sono in formato Excel o equivalente per l'invio di dati numerici e formato Pdf per l'invio di testi.
- 13.4 A partire dall'1 ottobre 2008 il distributore è tenuto a rendere disponibili agli utenti del servizio di distribuzione del gas in modo imparziale e non discriminatorio soluzioni del tipo "Application-to-Application" e/o applicazioni internet per la trasmissione delle informazioni relative alle prestazioni di cui al precedente articolo 2, comma 2. Fino a tale data, in deroga a quanto disposto dall'articolo 8, il distributore può continuare a rendere disponibile tali soluzioni a parte degli utenti del servizio di distribuzione del gas a condizione di applicare alla restante parte degli utenti del servizio di distribuzione del gas quanto disposto dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Articolo 14

Disposizioni finali

14.1 Il presente provvedimento viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dall'1 gennaio 2007.